

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 30.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente, attualmente titolare di un conto corrente affidato presso altro intermediario in qualità di titolare della ditta individuale attiva nel commercio di autovetture, apprendeva da tale banca dell'esistenza di una segnalazione a "sofferenza" in Centrale Rischi per un importo pari a € 21.197,00 effettuata dalla banca resistente con riferimento ad un "rapporto bancario relativo all'annualità 1991" tra il ricorrente e la banca resistente.

Il ricorrente lamenta la circostanza che "mai nessuna Posizione debitoria (gli) è stata contestata" "né con lettere di messa in mora, né tanto meno con atti giudiziari di alcun tipo, e che pertanto laddove esistente la pedissequa azione di recupero del credito si è prescritta".

Con reclamo del 14.09.2009, inviato anche per conoscenza alla Banca d'Italia, il ricorrente chiedeva alla resistente di conoscere con esattezza l'importo del credito vantato, contestando di aver mai ricevuto alcuna richiesta scritta di pagamento né alcuna lettera di messa in mora e ritenendo dunque prescritto l'eventuale diritto di credito.

Espone il ricorrente che a causa dell'illegittima segnalazione l'attuale intermediario prospettava la chiusura dei fidi bancari a suo tempo concessi, dal che ne sarebbe derivato grave ed irreparabile nocumento anche alla luce dell'attività lavorativa di imprenditore nel settore del commercio di autovetture svolta dal cliente.

Ciò premesso, il ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di voler ordinare alla banca resistente "la cancellazione della posizione di sofferenza addebitata, riservandosi sin da adesso separata azione giudiziale di risarcimento dei danni".

Con successiva comunicazione del 14 aprile 2010, pervenuta il 29 aprile 2010 e inviata anche all'intermediario, il ricorrente dichiara - "ad integrazione del suddetto ricorso" - che "i danni subiti in conseguenza dell'erroneo inserimento nella suddetta posizione di sofferenza possono quantificarsi in € 22.879,00", chiedendo all'ABF di volersi pronunciare anche in merito al risarcimento dei danni ed allegando a tal fine una dichiarazione sottoscritta da un consulente di parte che attesterebbe l'esistenza del danno come sopra quantificato.

Dal canto suo, la banca resistente fa presente che:

- il ricorrente era titolare di un affidamento di Euro 5.164,57 (Lire 10.000.000) per apertura di credito in conto corrente concesso il 16.2.1996 e di un affidamento di Euro 2.582,28 (Lire 5.000.000) per sconto di portafoglio commerciale accettato, regolato sul citato rapporto affidato, concesso il 16.2.1996;
- a seguito di un andamento irregolare del rapporto e del persistente utilizzo oltre il fido, il cliente è stato invitato al rientro bonario della esposizione rappresentata dal saldo debitore presente sul conto corrente, con contestuale revoca dei fidi senza tuttavia alcuna volturazione a sofferenza;
- d'intesa con il cliente, la banca concedeva quindi il rientro graduale del saldo negativo del conto corrente tramite versamenti mensili;



- malgrado la disponibilità dimostrata dalla banca, il cliente, pur avendo condiviso la modalità di ripianamento, rispettava solo in parte l'accordo, limitandosi ad eseguire appena quattro versamenti mensili a partire dall'1.7.1998, comunque insufficienti a ridurre significativamente l'esposizione debitoria;
- il perdurare dello stato di morosità e la mancanza di fattivi interventi da parte del cliente hanno costretto la banca a dare corso alla risoluzione del contratto con voltura a sofferenza del 19.6.2009 e conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi;
- tale provvedimento, ai termini di legge (Circolare Banca d'Italia 11.2.1991, n. 139 e successivi aggiornamenti), non risulta peraltro aver pregiudicato il mantenimento degli affidamenti in essere presso altri istituti di credito, tuttora segnalati nella Centrale dei Rischi in parola;
- la banca ha sempre tenuto costantemente aggiornato il cliente sulla posizione debitoria e sul progressivo aumento della stessa, inviando puntualmente gli estratti conto trimestrali all'indirizzo a suo tempo comunicato dal cliente, senza che, peraltro, la corrispondenza sia mai stata restituita per mancata consegna; soltanto con la richiamata comunicazione del 14.09.2009 la banca ha appreso che il cliente nel frattempo aveva trasferito il proprio domicilio omettendo di darne comunicazione ai sensi dell'art. 9 bis Legge 386/90;
- la situazione era tuttavia *de facto* ben nota e condivisa dal ricorrente che, anche tramite il proprio avvocato – nei vari contatti intervenuti compresi quelli telefonici anche con la nostra mandataria – nel riconoscere il credito della Banca, ha poi più volte manifestato la volontà di ripianarlo, senza però dare concreto seguito;
- la Banca, effettuando opportune valutazioni di reciproca convenienza, ha più volte reiterato proposte di risoluzione bonaria della controversia, anche a ridosso delle presenti controdeduzioni, che tuttavia non hanno trovato favorevole accoglimento presso la controparte.

In conclusione la banca chiede che il Collegio voglia:

1. sul piano pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 4 Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie pubblicate dalla Banca d'Italia sulla G.U. del 24.06.2009 perché



la contestata segnalazione della sofferenza in C.R. trae origine da operazioni antecedenti all'1.1.2007;

2. sul piano di merito, di respingere il ricorso, in quanto privo di fondamento.

### **Diritto**

Prima di decidere nel merito il presente ricorso, è necessario affrontare due questioni preliminari concernenti, la prima, la sua procedibilità; la seconda, l'ammissibilità di una integrazione della domanda successiva alla presentazione dello stesso.

Per quanto concerne la prima questione, la banca eccepisce, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni relative al funzionamento dell'ABF, che il Collegio non sarebbe competente a dirimere controversie relative ad operazioni anteriori al 1° gennaio 2007 come quelle che avrebbero dato origine alla segnalazione del ricorrente alla C.R.

Tuttavia, l'eccezione non merita accoglimento in quanto il comportamento *contra legem* del quale il ricorrente si duole consiste nella indebita segnalazione della sua posizione debitoria alla citata banca dati. Atteso che tale segnalazione è avvenuta in epoca certamente successiva al 1° gennaio 2007, la circostanza – incontestata fra le parti – appare di per sé sufficiente a radicare la competenza dell' ABF.

Più fondata appare invece la seconda questione, relativa alla possibilità d'integrare la domanda presentata all'ABF, in un primo tempo limitata alla cancellazione della segnalazione, con una richiesta di risarcimento danni originariamente non contenuta e, anzi, espressamente esclusa nel ricorso.

A tale quesito il Collegio ritiene di dover dare risposta negativa, con conseguente declaratoria d'irricevibilità della domanda di risarcimento danni tardivamente avanzata dal ricorrente e da questi quantificata in euro 22.879,00.

Quanto alla domanda di cancellazione della errata o comunque illecita segnalazione della sofferenza ad opera dell'intermediario, essa appare fondata.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infatti, il ricorrente ha specificamente contestato l'esistenza dei presupposti ai quali la normativa vigente subordina il corretto esercizio di tale adempimento da parte della banca resistente. In particolare, il cliente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del debito sul quale detta segnalazione si fondava, essendo trascorsi più di dieci anni dalla interruzione del suo rapporto con la banca resistente.

Quest'ultima, dal canto suo, pur affermando di aver sempre continuato a mantenere in vita il rapporto contrattuale dal quale scaturiva il proprio credito fino al passaggio a sofferenza dello stesso nel giugno del 2009, non ha tuttavia fornito alcuna evidenza documentale di quanto asserito, essendosi limitata a produrre estratti conto risalenti al 1998. Appare inoltre alquanto inusuale, e contrario alla comune esperienza, che la banca attenda oltre dieci anni prima di passare un credito a sofferenza e di avviare le relative azioni di recupero.

Ne discende, in conclusione, che la segnalazione oggetto di contestazione da parte del ricorrente non è stata correttamente effettuata dalla banca resistente.

Il Collegio, accogliendo il ricorso, ordina all'intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione della posizione a sofferenza a suo tempo segnalata in relazione al credito vantato nei confronti del ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso. Dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento danni.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE